

Le presenti Condizioni Generali e Particolari di Polizza che regolano l'assicurazione unitamente al Glossario per il rischio assicurato formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta, anche eventualmente in formato elettronico come previsto dal Reg. Ivass 8/2015. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il Fascicolo Informativo, compresa la Nota Informativa.

Polizza TUTELA LEGALE e PERDITE PECUNIARIE per Autoveicoli, Motoveicoli, Autocarri e Trattori di interesse storico

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA - L'Assicurazione ha effetto dalla ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. **Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio).** Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750. **Insorgenza del sinistro:** si intende il verificarsi dell'evento dal quale trae origine la vertenza. **Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione.**

Art. II - LIMITI TERRITORIALI - Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Fatti derivanti dalla Circolazione Veicoli e Natanti: Mondo Intero.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUIZIONE - Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell'attività o altro, il Contraente deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 10 giorni dalla stessa, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892- 3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).

Art. IV - REGOLAZIONE PREMIO - Il presente Contratto non è soggetto a regolazione premio

Art. V - MASSIMALE spese legali, peritali - la garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di Euro 8.000 per evento; **MASSIMALE** perdite pecuniarie - gli importi indicati nelle singole voci in polizza si intendono per evento e per anno assicurativo.

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente-Assicurato trasmettere tutta la documentazione necessaria alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE

FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto esclusivamente alla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La Direzione, una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro, prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti.

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione in qualunque stato, grado o fase del giudizio.

- LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere la vertenza.

In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente. Qualora l'Assicurato scelga un Professionista con studio in Distretto diverso la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale. È facoltà della Società richiedere all'Assicurato che i Professionisti prescelti redigano un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico della Società.

- MODALITA' OPERATIVE

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo nonché in via preventiva a sottoporre i prospetti di parcella formulati dai Professionisti. Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l'Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l'Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente alla Società l'indicazione del capitale e delle spese legali oggetto della stessa, salvo casi di comprovata urgenza, e non potrà addivenire ad alcuna transazione che comporti oneri a carico della stessa, senza preventiva comunicazione nonché presa d'atto della Società, pena decadenza dai benefici di contratto.

Non è oggetto di copertura assicurativa il pagamento di sanzioni pecuniarie, perizie di parte ove non sussista contestazione, spese di consulenza e di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione processuale esperita dallo stesso Legale.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

L'inosservanza di una o più disposizioni del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME e RIVALSA

VIII.1 - Tutte le somme recuperate dal Contraente-Assicurato a titolo di capitale sono di competenza dello stesso. Tutti gli Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio, in sede arbitrale, o consensualmente, anticipati dalla Società e recuperati dal Contraente-Assicurato, **spettano alla Società che le ha sostenute.**

VIII.2 - RIVALSA - La Società UCA si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - Dopo ogni denuncia e/o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla sua definizione, la Società potrà risolvere il contratto con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l'esercizio dello stesso. Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla messa in liquidazione. Il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio).

Per i sinistri già denunciati la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione dalla data di risoluzione del contratto.

In tutti i casi anche non previsti ma giustificati e documentati di recesso o di anticipata risoluzione, è dovuta alla Società la quota di premio scaduta.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO - In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata a/r, telefax con rapporto di trasmissione, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società o al Corrispondente assegnatario del contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE - È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, oppure quella ove ha sede il Corrispondente assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Contraente Consumatore è residente o ha eletto domicilio.

Art. XII - ONERI FISCALI - Sono a carico del Contraente-Assicurato.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - Tutte le comunicazioni dell'Assicurato alla Società o al Corrispondente assegnatario del contratto devono avere data certa. **Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e il Corrispondente è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.**

Art. XIV - INDICIZZAZIONE - Il presente Contratto non è soggetto ad indicizzazione.

Art. XV - ALTRE ASSICURAZIONI - L'Assicurato ha l'onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro la garanzia Uca interviene a secondo rischio.

Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, DALLA FASE STRAGIUDIZIALE E PER OGNI GRADO E SEDE DI GIUDIZIO, COMPRESO ARBITRATO, NONCHÉ IL PAGAMENTO DELLE PERDITE PECUNIARIE, IN CONSEGUENZA DI FATTI DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A GARE DI REGOLARITÀ, SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO NELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

SOGGETTI E BENI ASSICURATI:

– Polizza sulla **TARGA VEICOLO**: CONDUCENTE, VEICOLO IDENTIFICATO.

SPESE LEGALI E PERITALI

SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATO EX ART.VII CGP con studio nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO competente: Legale; Perito; Arbitro; Informatore; Traduttore e Interprete per sinistri avvenuti all'estero in corso di giudizio

SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI; SOCCOMBENZA; GIUSTIZIA PENALE

SEDE CIVILE

RECUPERO DANNI:

- Polizza sulla **TARGA VEICOLO** - Recupero Danni subiti dal Conducente ed al Veicolo identificato. **DANNI RISARCIBILI CON LA CONVENZIONE RISARCIMENTO DIRETTO** - recupero danni nei confronti della Compagnia di RCA che opera la liquidazione del danno: **la garanzia è prestata sul presupposto che sussista contestazione sul diritto dell'Assicurato al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ex Artt. 148 - 150 L. 209/05 e succ. modifiche.** La garanzia comprende altresì la presentazione della **Domanda di reintegrazione nella classe di merito originaria**
DANNI NON RISARCIBILI CON LA CONVENZIONE RISARCIMENTO DIRETTO - recupero danni nei confronti della Compagnia RCA che opera la liquidazione del danno.

ARBITRATO ED AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI PER POLIZZE ARD, INFORTUNI - stipulate dal Contraente per il caso morte o inabilità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale, al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione. Per quanto attiene l'Arbitrato, la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurato. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale.

Qualora sia presente analogha copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.

FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE - da presentarsi in ogni ordine e grado **strumentali alla definizione del sinistro** in caso di incidente stradale.

SEDE PENALE

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. **Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da assoluzione, patteggiamento, derubricazione, estinzione del reato e/o della pena**

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società prenderà atto dell'incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.A

PERDITE PECUNIARIE

I massimali si intendono per evento e per anno assicurativo

TRAINO in Italia ed all'estero - La Società rimborsa l'importo della spesa Traino **entro i massimali convenuti di €260 per incidente e €130 per avaria**, qualora il veicolo non sia in condizione di proseguire autonomamente. **La**

garanzia traino per avaria è prevista per il trasporto del veicolo assicurato all'officina più vicina al luogo dell'evento.

RECUPERO DEL VEICOLO A SEGUITO FURTO - La garanzia è prestata per il recupero del veicolo successivamente al ritrovamento a seguito di furto, **con il massimo di €260 per evento e anno assicurativo**

ESCLUSIONI

La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in assenza di patente regolare o sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo, nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione, se non sussiste polizza RCA o se la Garante esercita azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato. Imputazioni dolose; perizie di parte ove non sussista contestazione; attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale, ; spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente, pagamento di sanzioni pecuniarie; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni; recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi, materia contrattuale in genere .

Il testo delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, modello StoricAuto ed. 7/2015, è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa, il Glossario e l'eventuale Proposta costituiscono il Fascicolo Informativo e unitamente al Simplo di polizza e costituiscono il CONTRATTO ASSICURATIVO che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, al fine di fornire i servizi richiesti alla ns. Società, Vi comuniciamo che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad essa connesse, cui la Società è autorizzata. Il titolare del trattamento è UCA ASSICURAZIONE SPA. Responsabile l'Amministratore della Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società. Il testo integrale dell'informativa è pubblicato sul sito www.ucaspa.com sezione UC@online.